

Valore giuridico delle buone prassi di sicurezza

Autori: Ing. Antonino Crea Presidente I.S.A.

Il datore di lavoro deve adoperarsi, nello svolgimento di quella che è una specifica attività professionale, con una diligenza particolare, in base alla quale deve adottare tutte le misure dettate:

- 1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche;*
- 2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;*
- 3) dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.*

È questo il fondamentale principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, di cui all'art. 2087 c.c., e che esprime l'obbligazione fondamentale del datore di lavoro, in quanto primo garante dell'obbligo di sicurezza verso i lavoratori dipendenti (od equiparati) di perseguire costantemente la massima sicurezza tecnica, organizzativa o procedurale fattibile. Difatti l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi, conformemente alle prescrizioni dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08, può avvenire sia con l'adozione dei migliori accorgimenti tecnici conformi alla più avanzata conoscenza tecnico-scientifica, sia organizzando l'attività lavorativa in modo scientifico e sulla base dell'esperienza accumulata in passato, sia con l'adozione di opportune procedure di lavoro, istruzioni specifiche e buone prassi che consentano di garantire la massima sicurezza ai lavoratori.

In sostanza la norma impone di adottare tutte le misure necessarie, indipendentemente dal fatto che siano esplicitamente prescritte da una norma di legge, ma in dipendenza dalla tecnica, dall'esperienza e/o dalla particolarità della mansione.

Il datore di lavoro ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto la produzione, di valutare il rischio e prevenirlo. Deve, conseguentemente alle attività di valutazione dei rischi da lavoro, attuare le misure di prevenzione degli infortuni previste dalla legge, senza eccezioni o ritardi.

Per buona prassi (best practice), l'art. 2 del D.Lgs 81/08 , lett. v, intende una prassi che, rispetto ad altre analoghe, si è dimostrata particolarmente vantaggiosa nello svolgimento di una determinata attività. Si può trattare di un approccio, una tipologia di progetto, una specifica operazione realizzata in un'area di intervento, una scelta metodologica, una modalità di risoluzione di un problema, una particolare procedura.

Le buone pratiche di sicurezza sono elaborate e raccolte dall'ISPESL e validate dalla commissione consultiva permanente, art. 6 comma 8, lettera d, D.Lgs. 81/08, e consentono un'accumulazione di conoscenza, un approfondimento ed aggiornamento tecnico - scientifico.

Le buone prassi di sicurezza sono aggiornamento tecnico scientifico e quindi l'adozione delle buoni prassi di sicurezza , elaborate dall'ISPESL e validate dalla commissione consultiva permanente, è un obbligo giuridico derivante dall'art. 2087 .